

La voce - Agricoltura

CREDIAMO FARE COSA UTILE PER I NOSTRI AGRICOLTORI RIPRISTINARE LA PAGINA 6, DEDICATA, NEL PASSATO, AI PROBLEMI AGRICOLI. DI VOLTA IN VOLTA, PERO', PRESENTEREMO LA PAGINA CORREDATA DELLE PIU' RECENTI LEGGI REGIONALI CHE HANNO ATTINENZA CON I PROBLEMI AGRICOLI.

BONIFICA

A fine anno l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la Legge n. 106, 30-12-1977 contenenti «norme provvisorie in materia di bonifica».

Ecco il testo della legge:

LEGGE 30 dicembre 1977, n. 106.

Norme provvisorie in materia di bonifica.

Art. 1

In attesa della riforma amministrativa della Regione, allo scopo di garantire l'efficienza dell'organizzazione dei consorzi di bonifica, le attuali gestioni straordinarie dei predetti consorzi devono essere rinnovate entro il 30 maggio 1978 e con le modalità previste dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35.

Contestualmente sarà provveduto alla nomina, con le stesse modalità di cui al precedente comma, della consulta prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, costituita da sette componenti.

Art. 2

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è autorizzato, nei limiti degli stanziamenti del bilancio della Regione, a concorrere all'integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica per assicurare il funzionamento dei servizi ed il mantenimento delle strutture operative. L'integrazione va effettuata tenuto conto delle risultanze del documento di chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.

Sono vietate per i consorzi di cui alla presente legge le gestioni fuori bilancio.

Fermo restando quanto previsto dalle norme in vigore in ordine ai poteri di tutela e vigilanza sui consorzi di bonifica, ai soli fini dell'applicazione della presente legge, il bilancio di previsione ed i conti consuntivi sono sottoposti all'approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore delegato al bilancio.

Art. 3

Il personale dei consorzi di bonifica può essere autorizzato, su conforme parere della consulta prevista dall'articolo 1 della presente legge, a prestare temporaneamente servizio presso le comunità montane e presso gli uffici e gli organi periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato l'ampliamento dei ruoli organici dei consorzi di bonifica.

Art. 4

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa a carico del bilancio della Regione di lire 4.500 milioni.

All'onere relativo si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Per la coltivazione del ficodindia

il 21 dicembre 1977

Provvidenze in favore delle cooperative che si occupano della lavorazione e commercializzazione del ficodindia.

Il presente disegno di legge vuole essere un sostegno alle recenti iniziative intraprese dalle cooperative che lavorano e commercializzano un caratteristico prodotto siciliano quale il ficodindia.

Esse, purtroppo, versano in un particolare momento di difficoltà per la notevole siccità che ha colpito l'isola, causando un ridotto raccolto del prodotto.

Art. 1

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere un sussidio una tantum a favore delle cooperative che si occupano della lavorazione del ficodindia, per la promozione dei rapporti con i produttori, per il potenziamento della rete commerciale e per il risanamento economico.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione erogherà il sussidio a richiesta delle cooperative che dovranno presentare un piano finanziario con la copertura del disavanzo per la realizzazione dei fini di cui al comma precedente.

Art. 2

Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa di lire duecento milioni, al cui onere si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601.

In favore degli emigrati

Nella seduta pomeridiana del 4 maggio l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato il disegno di legge n. 409, così definito:

Integrazioni e modifiche alle norme di cui all'art. 26 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

Art. 1.

Le norme di cui all'art. 26 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, si applicano ai cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sicilia anche per la partecipazione alle elezioni amministrative.

La misura del contributo previsto in detto articolo è elevata a lire 50.000.

Art. 2.

I comuni sono autorizzati ad anticipare agli aventi diritto le somme occorrenti per l'erogazione del contributo prelevandole dai fondi degli stanziamenti propri o in gestione, comunque destinati alle spese elettorali.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 150 milioni e ricadente nell'anno finanziario 1978, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 51601 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario medesimo.

NOTIZIARIO

L'Italia è al primo posto assoluto nella graduatoria dei Paesi esportatori di vino verso gli Stati Uniti. Lo scorso anno vi ha inviato oltre 900 mila ettolitri di vino coprendo una quota del 42 per cento del totale importato negli USA dai vari paesi. Confrontando i dati con quelli di dieci anni fa (esportazioni per circa 100 mila ettolitri e solo il 24 per cento di quota sui vini importati dagli Stati Uniti) si ha idea più precisa del favore incontrato dalla nostra produzione negli USA. Secondo l'Istituto per il commercio con l'estero, nel 1980 l'Italia fornirà agli Stati Uniti oltre un milione e mezzo di ettolitri di vino con un incremento del 1.000 per cento rispetto al 1970. Dieci anni fa l'Italia inviava negli Stati Uniti un quantitativo di vini pari

alla metà di quello della Francia, oggi l'Italia invia negli Stati Uniti un quantitativo di due volte superiore a quello francese. In pratica per ogni bottiglia di vino francese che viene oggi aperta negli Stati Uniti, se ne stappano due di vino italiano. (Il Mattino, La Gazzetta del Mezzogiorno, Giornale di Sicilia, 25 marzo).

Il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare, previsto dalla legge «quadri-foglio» per il rilancio dell'agricoltura è stato insediato dal presidente del Consiglio Andreotti. Per il 1978 sono disponibili 670 miliardi di lire. Queste, settore per settore, le azioni che saranno portate avanti nell'arco di quest'anno e che hanno già trovato concordi le Regioni con le quali sono state in precedenza discusse.

Zootecnia — La lotta alla ipofecondità (fertilità in Italia 67 per cento - media CEE 93 per cento, con possibilità di incremento annuo delle nascite all'incirca per 700 mila capi); incentivi per i pascoli, boschi cedui e prodotti del sottobosco; incentivi alle razze di carne acclimatate; incentivi di mais, soprattutto di seconda coltura, provvidenze per l'incremento della suinocoltura (soprattutto al Sud), ovinocoltura e caprinocoltura; estensione dell'acquacoltura.

Ortofrutta — Provvidenze a favore delle colture orticole in pieno campo, con produzione e raccolta da settembre ad aprile; incentivi alla conservazione per evitare l'appesantimento del mercato e razionalizzare il flusso dei prodotti al consumo (carote, patate, cipole conservate in «atmosfera controllata» e quindi disponibili tutto l'anno per il mercato); acquisto mezzi di trasporto via ferrovia e strada in ambiente refrigerato.

Vitivinocoltura — Riquadrificazione produttiva; potenziamento del servizio repressioni frodi; campagne promozionali sui mercati esteri.

Culture mediterranee — Per l'ovicoltura immediato avvio di generalizzati interventi di lotta antiparassitaria; ristrutturazione degli oliveti; intensificazioni delle azioni contro le sofisticazioni; realizzazione di campagne promozionali. Per quanto attiene alla mandorlicoltura e alla nocciolinocoltura si procederà alla revisione varietale con razionalizzazione e specializzazione degli impianti.

Irrigazione — Immediato finanziamento delle opere «pronte» siano esse del ministero dell'Agricoltura, della Cassa per il Mezzogiorno delle Regioni, privilegiando il completamento di opere in corso di realizzazione e finalizzandole in particolare agli incrementi produttivi relativi al mais, all'ortofrutta e alla base alimentare animale in genere.

Forestazione — Intensificazione della lotta agli incendi boschivi con mezzi aerei e di terra, concentrando l'impiego nel periodo estivo-autunnale, anche mediante utilizzazione dei giovani sulla base della relativa legge per la loro occupazione (attualmente la media annuale dei boschi distrutti dagli incendi supera quella dei terreni sottoposti a rimboschimento); incentivi alla produzione di legname per la cellulosa; altre iniziative a favore dei parchi e delle altre aree protette.

Zone collinari e montane — Incentivazione al riordino fondiario per favorire l'accorpamento dei terreni, migliorare la difesa del suolo e consentire l'estensione della cooperazione. (24 Ore, Corriere della Sera, Il Popolo, Giornale di Sicilia, 23 marzo).

Elettricità nelle campagne

L'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta di giovedì, 25 maggio, ha approvato il disegno di legge nn. 348-7-208 «interventi straordinari per l'elettrificazione agricola in Sicilia. Ai fini dell'elettrificazione delle campagne l'art. 7 della nuova legge autorizza a carico del bilancio della Regione, per il periodo 1978-1981 la spesa complessiva di lire 20 miliardi e 770 milioni di cui 2 miliardi per l'anno in corso, 1978.